




Firenze, 12 marzo 2024

AOOCRT Protocollo n. 0002948/12-03-2024



Alla cortese attenzione
del Presidente del Consiglio regionale
Antonio Mazzeo

Interrogazione a risposta orale

Oggetto: In merito all'inanellamento degli uccelli da richiamo

Il sottoscritto consigliere regionale

Premesso che

l'articolo 34, comma 3-bis, della legge regionale 3/1994, secondo la novella disposta dall'articolo 28 della legge regionale 61/2020, stabilisce che: *“Gli uccelli da richiamo per uso di caccia sono muniti di anello inamovibile numerato predisposto dalla Regione. Tali anelli hanno validità stabilita in anni dieci dalla data di primo inanellamento, come riportata sulla documentazione di origine del soggetto”*;

con l'allegato A alla delibera della giunta regionale n. 88 del 6 febbraio 2024, è stato stabilito che: *“gli anelli inamovibili per gli uccelli da richiamo per uso di caccia devono essere in materiale plastico, dotati di linguetta di metallo (fermo) e numero progressivo inciso”* e ancora che: *“I suddetti anelli saranno distribuiti ai legittimi detentori degli uccelli da richiamo per uso di caccia dai soggetti individuati ai sensi dell'art. 5 bis L.R. 3/94 con l'avviso di cui al Decreto n. 714 del 18.01.2022 (Centri di Assistenza Venatoria - CAV)”*;

secondo il citato allegato: *“L'anello regionale è unico e univoco per ogni uccello da utilizzare come richiamo per uso caccia e non può essere manomesso, rimosso o applicato ad esemplare diverso da quello a cui è stato assegnato nel portale e come risulta dalla relativa scheda riepilogativa*;

il cacciatore è tenuto ad aggiornare il portale regionale, tramite un CAV, in caso di cessione del richiamo o di decesso/fuga e, in caso di decesso, è tenuto anche a riconsegnare al CAV l'anello;



in tutta la Regione, i Centri di Assistenza Venatoria – CAV sono appena venti, due per provincia, tutti localizzati nei capoluoghi;

il numero di cacciatori presenti in Toscana, e l'ampiezza della platea di quelle interessati alla detenzione e all'utilizzo dei richiami, appare incompatibile con l'esiguo numero di CAV, soprattutto per le province più grandi, come quella di Firenze;

le norme citate potrebbero imporre ad un cacciatore, anche residente a svariate decine di km dal capoluogo, di doversi recare anche più volte l'anno presso il CAV ubicato nel capoluogo di provincia;

Tutto ciò premesso e considerato,

Interroga il presidente e la giunta regionale per sapere

1. Se non ritenga che il numero di CAV presenti in ogni provincia sia troppo esiguo in relazione ai compiti affidati a tali centri relativamente alla consegna degli anelli per i richiami vivi;
2. Se non ritenga che sia necessario ampliare il numero di CAV o prevedere che gli operatori dei CAV, periodicamente, debbano spostarsi dai capoluoghi nei vari comuni delle province;
3. Se e come intende attivarsi affinché gli oneri connessi all'inanellamento dei richiami, in capo ai cacciatori, siano ridotti.

Il Consigliere

Elisa Tozzi